

Regolamentazione del nomadismo nelle varie regioni

Regione	Ente di controllo	Modalità e Note
Valle d'Aosta	Consorzio Apistico della Val d'Aosta	Da indicare il nomadismo nella denuncia annuale Gli alveari provenienti da territori posti al di fuori della Regione devono essere sottoposti a visita da parte degli organi consorziali
Piemonte	Regione – Comuni ASL e Corpo Forestale	L'apicoltore piemontese che esercita il nomadismo può posizionare i propri alveari in qualsiasi località del territorio regionale. Entro dieci giorni dall'avvenuto posizionamento, deve darne comunicazione al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. Gli apicoltori devono rendere identificabili i loro apiari mediante l'apposizione di un numero di codice, rilasciato da uno dei Settori regionali territoriali dell'agricoltura. Gli apicoltori provenienti da altre Regioni devono allegare il certificato sanitario dell'ASL
Liguria	30 novembre	Rispettare le distanze fra apiari stabilite dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, sentito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura.
Lombardia	ASL	Specifico regolamento regionale (n°4 del 14-5-1985) che istituisce locali commissioni apistiche, le stesse formulano criteri di massima per disciplinare l'assegnazione di postazioni ai nomadisti, ed esprimono motivati pareri sull'ammissione o meno in zona dei nomadisti che ne abbiano fatto richiesta. I nomadisti fanno domanda all'ente responsabile dei servizi di zona competente per il territorio di destinazione, e nel caso di assegnazione di una postazione, prima del trasferimento degli alveari ne danno comunicazione all'ente responsabile dei servizi di zona allegando copia che ne attesti la sanità e la provenienza da zona non infetta, oppure sono tenuti a presentare sotto la propria responsabilità una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 4 e 8 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti da quali comuni e località provengono gli alveari, che gli stessi non sono colpiti dal divieto di spostamento di cui al regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1984, n. 320 e che non presentano segni di malattie soggette a denunce
Veneto	ASL	Comunicazione al Comune ed alla ASL di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento allegando il certificato sanitario attestante sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta.
P.A. Trento	ASL	Preventiva notifica del trasferimento degli apiari all'ASL di competenza della località di destinazione. Alla stessa deve essere allegato il certificato, che ne attesti la sanità e la provenienza da allevamenti non sottoposti a provvedimenti di polizia veterinaria. Quando gli alveari o gli apiari provengono da fuori provincia il certificato deve attestarne la sanità sulla base di esami effettuati da un istituto zooprofilattico
P.A. Bolzano	Sindaci – Veterinari Esperti apistici	Spostamenti nell'ambito della Provincia accompagnati da certificazioni stabilite da norme emanate dal servizio veterinario provinciale
Friuli Venezia Giulia	Ispettorato provinciale agricoltura	Articolata disciplina del nomadismo con richiesta formulata al Consorzio Apistico Provinciale di competenza territoriale e precedenza ai residenti nei comuni della Regione
Emilia Romagna	Comunicazione scritta al Presidente della Provincia di destinazione entro il mese di febbraio di ogni anno	Gli apicoltori, quando spostano gli alveari per nomadismo o per la costituzione di nuovi apiari, devono rispettare le distanze minime dagli altri apiari È istituita con decreto del Presidente della Provincia una Commissione apistica provinciale che esamina le comunicazioni dei nomadisti, esprimendo il parere in merito

Toscana	ASL	<p>Gli apicoltori, anche se provenienti da altre regioni, che praticano il nomadismo o il servizio d'impollinazione o che comunque spostino i propri alveari sono tenuti a comunicare per iscritto, entro 10 giorni dallo spostamento stesso, l'avvenuta installazione degli apiari alle Unità Sanitarie Locali competenti per il territorio nel quale questi vengono situati</p> <p>La comunicazione non è necessaria nel caso in cui lo spostamento degli alveari venga realizzato all'interno del territorio di competenza della medesima ASL</p>
Umbria	-	In attesa delle norme regolamentari
Marche	Consorzi apistici	Presentare domanda di trasferimento al comune di destinazione ed al consorzio apistico della provincia in cui sarà installato l'apiario rispettare distanze fra gli apiari come da tabelle allegate alla normativa
Lazio	ASL	<p>Chiunque intenda effettuare lo spostamento di alveari razionali per nomadismo nell'ambito del territorio laziale deve darne comunicazione preventiva, almeno cinque giorni prima a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al sindaco del comune in cui intende installare temporaneamente i propri alveari, indicandone il numero, la consistenza, la data di trasferimento ed il presunto periodo di sosta</p> <p>Gli alveari devono essere scortati da una dichiarazione di provenienza, firmata dall'allevatore proprietario degli alveari stessi, dalla quale risulti che l'apiario di origine non è soggetto a vincoli od a misure restrittive di polizia veterinaria.</p> <p>Tale dichiarazione deve essere consegnata entro cinque giorni dall'arrivo al settore veterinario dell'unità sanitaria locale in cui ha sede il comune di destinazione.</p> <p>Il settore veterinario può disporre eventuali controlli sanitari i quali potranno essere eseguiti soltanto in presenza dell'apicoltore, che ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni necessarie</p>
Abruzzo	Unità Territoriali per l'Agricoltura	Comunicazione preventiva all'UTA con allegato certificato attestante la sanità e la provenienza da allevamenti sani e siti in zona non infetta. L.R. 75 del 1984 - Il Consiglio regionale, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento disciplinante il nomadismo apistico e la determinazione delle distanze tra gli apiari
Molise		Nessuna regolamentazione specifica
Campania	ASL	Le api provenienti da zone esterne alla regione devono essere accompagnate da certificazione attestante la provenienza da allevamenti siti in zone non infette
Puglia	-	Api provenienti da altre regioni devono essere accompagnate da certificato
Basilicata	-	Notifica trasferimento apiario nomade
Calabria		Nessuna regolamentazione specifica
Sicilia	-	L.R. 65/1995. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le associazioni di categoria, adotta un regolamento - limitato anche solo a determinate zone - che disciplina il nomadismo tenuto conto anche dell'intensità della flora nettarifera esistente e del periodo dell'anno interessato
Sardegna		Nessuna regolamentazione specifica